

# Dal 1º Gennaio 2017 la NASPI sostituisce l'indennità di mobilità

Dal 1° **Gennaio 2017** l'istituto della mobilità ordinaria ha cessato i suoi effetti, come stabilito dall'art. 2, comma 71, della Legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero).

Ciò comporta che i lavoratori che sono stati licenziati dal 31 Dicembre 2016 in poi, possono beneficiare unicamente della nuova indennità di disoccupazione se in possesso dei requisiti richiesti.

.....

E' utile ricordare che dal 1° Gennaio di quest'anno si è realizzato il passaggio definitivo dalla mobilità, forma di indennità collettiva, alla Naspi che, invece, rappresenta un trattamento di tipo individuale.

❖ La procedura sindacale articolata per la dichiarazione di mobilità, esplicitata dagli artt. 4 e 5 della legge 223/1991 pur venendo meno l'indennità di mobilità, continuerà a trovare applicazione per le ipotesi di licenziamento collettivo.

L'indennità di disoccupazione NASpI, è la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'Impiego, che spetta, a tutti i soggetti che hanno involontariamente perso il lavoro. A partire dal 1 maggio 2015 la NASpI ha preso il posto della vecchia ASpI che però rimane in vita per la gestione di tutte le condizioni di indennità attive al 30 aprile 2015.

Ricordiamo qui di seguito brevemente gli aspetti principali.

## Soggetti beneficiari

In via generale rammentiamo brevemente che quest'ultima ricomprenderà tutte le categorie di disoccupati, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.

#### Esclusioni

Rimangono esclusi: i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.





Inoltre, non possono accedere all'indennità di disoccupazione Naspi i lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto.

#### Differenze tra i due istituti

- L'assegno di mobilità, ovvero l'ammortizzatore sociale per le imprese con più di 15 dipendenti, è sostituito dalla Naspi la quale prevede l'erogazione di un sussidio per una durata massima di 24 mesi per tutti i lavoratori.
- Non c'è più distinzione in base alle fasce di età e riguarda esclusivamente tutti i lavoratori che hanno perso il proprio lavoro per cause a loro non imputabili.
- Nel caso della mobilità, l'assegno era pari al 100% dello stipendio per il primo anno per poi man mano abbassarsi sempre più.
- La Naspi per il 2017, invece, prevede un assegno non superiore al 75% dello stipendio se questo non supera i € 1.195 euro; mentre per gli importi eccedenti saranno conteggiati solo per il 25% e non potrà essere superare a € 1.300 lordi al mese con una riduzione del 3% a partire dal 4° mese di erogazione. In pratica, le regole rimangono le stesse di quelle per il 2016.

Per i lavoratori licenziati prima del 31 dicembre 2016, resta salvo il diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità e a percepire l'indennità, se ne ricorrono i presupposti, ossia l'iscrizione nelle liste di mobilità compilate dall'ufficio regionale del lavoro, un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi maturata nell'ultimo rapporto di lavoro con l'azienda che lo ha messo in mobilità e almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni e astensione obbligatoria per maternità.

L'indennità di mobilità varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'area geografica in cui è ubicata lo stabilimento, ma la sua durata non potrà essere, di regola, superiore all'anzianità lavorativa maturata presso l'azienda che ha proceduto al licenziamento.

La misura dell'indennità di mobilità, per i primi 12 mesi, è pari al 100% del trattamento d'integrazione salariare, riducendosi in seguito all'80% della retribuzione teorica lorda spettante.

Se i dipendenti licenziati prima del 31 Dicembre 2016 non sono in possesso dei requisiti richiesti entro tale data, rimane possibile accedere alla Naspi se ne ricorrono i requisiti richiesti.





Laddove venga respinta la domanda d'indennità alla mobilità, infatti, in calce alla comunicazione verrà inserita una nota con cui si richiede al lavoratore se desidera manifestare espressamente la volontà trasformare la sua iniziale domanda in quella di indennità di disoccupazione, scelta che andrà operata entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

### Introduzione di nuovi ammortizzatori sociali

Dal primo Gennaio 2017 hanno fatto la comparsa anche 2 nuovi ammortizzatori sociali:

- √ l'assegno di ricollocazione
- ✓ Carta Sia

In sostanza, come già ricordato in precedenti ns. comunicazioni, si tratta di sussidi di disoccupazione i quali prevedono l'adesione del beneficiario ad un piano personalizzato con attività di sostegno per la ricerca di una nuova occupazione, che era entrato in sperimentazione già nel 2016.

L'assegno di ricollocazione può essere richiesto dai soli percettori della Naspi e che non hanno trovato un'occupazione stabile, dopo 4 mesi dall'avvio del sussidio. In definitiva questo non sarebbe altro che un voucher, del valore massimo di 5.000 euro, spendibile solo presso il centro dell'impiego pubblici o presso le agenzie interinali, al fine di ricercare un nuovo lavoro.

La Carta Sia rappresenta invece un sussidio riservato solo e soltanto alle famiglie di disoccupati che vertono in situazioni di difficoltà economica e che non percepiscono altri assegni di disoccupazione. Questi sono obbligati ad aderire ad un piano di formazione o di inclusione lavorativa.

#### Incentivi alle assunzioni

Va segnalato il venir meno degli incentivi di natura economica e contributiva a favore dei datori di lavoro che assumano lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (definitivamente soppresse dal 1° gennaio 2017).

Invece, le nuove assunzioni di chi percepisce la Naspi porteranno incentivi per le imprese. Ad esempio, chi assume un percettore di Naspi a tempo pieno e determinato riceverà per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al dipendente un contributo mensile pari al 20% dell'indennità residua che al mese si sarebbe corrisposta al lavoratore. La precisazione contenuta nella circolare 194/2015, infatti, prevede che i datori di lavoro che assumeranno





lavoratori percettori di Naspi incasseranno solamente il 20% (anziché il 50%) del trattamento residuo che sarebbe andato al dipendente: la riduzione del 30% sul bonus per chi assume percettori di Naspi verrà invece devoluto all'Anpal al fine di sostenere finanziariamente il fondo per le politiche attive.